




COMUNE DI PONTERA
Provincia di Pisa

[Indice](#)

REGOLAMENTO PER LA LOCALIZZAZIONE, REALIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DI IMPIANTI PER TELEFONIA CELLULARE E DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA



TITOLO UNICO	3
<i>Impianti per telefonia cellulare e diffusione radiotelevisiva</i>	3
<i>Capo I - Contenuti e finalità</i>	3
Art. 1 - Oggetto del regolamento.	3
Art. 2 - Criteri generali e finalità	3
Art. 3 - Atti costitutivi	3
<i>Capo II - Definizioni e zonizzazione</i>	3
Art. 4 - Definizioni	3
Art. 5 - Zonizzazione	4
<i>Capo III - Disposizioni generali - Ammissibilità degli impianti</i>	4
Art. 6 - Vincoli e divieti generali	4
Art. 7 - Limiti di zona e di P.R.G.	5
Art. 8 - Rispetto delle norme	6
<i>Capo IV - Procedimento per l'autorizzazione</i>	6
Art. 9 - Domanda di nuova autorizzazione	6
Art. 10 - Procedimento	6
Art. 11 - Fine lavori e messa in esercizio	7
Art. 12 - Partecipazione al procedimento	7
<i>Capo V - Risanamento e Catasto</i>	7
Art. 13 - Risanamento	8
Art. 14 - Catasto degli impianti fissi	8
Art. 15 - Obblighi per il gestore	8
<i>Capo VI - Vigilanza e sanzioni</i>	8
Art. 16 - Espletamento	8
Art. 17 - Sanzioni	9
<i>Capo VII - Disposizioni finali</i>	9
Art. 18 - Autorizzazione temporanea	9
Art. 19 - Norme transitorie	9
Art. 20 - Protocollo d'intesa	9
Art. 21 - Entrata in vigore	10

TITOLO UNICO
IMPIANTI PER TELEFONIA CELLULARE E DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA

CAPO I - CONTENUTI E FINALITÀ

ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. In attesa del regolamento previsto dall'art. 5 della legge 22 febbraio 2001, n. 36 e in conformità delle disposizioni regolamentari emanate dalla Regione, il presente regolamento, previsto dal sesto comma dell'art.8 della legge di cui sopra, costituisce l'insieme delle norme urbanistiche, di tutela ambientale e paesaggistica e di precauzione igienico-sanitaria, per l'installazione e la modifica di impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare, per diffusione radio e televisiva e similari, nell'ambito di tutto il territorio comunale.

2. Sono escluse dall'applicazione del Regolamento le apparecchiature destinate o utilizzate dalle Forze di Polizia e Militari nell'ambito delle loro esclusive competenze istituzionali.

ART. 2 - CRITERI GENERALI E FINALITÀ

1. Il presente regolamento è conforme alle prescrizioni contenute nel D.M. 10 settembre 1998, n. 381, nonché alla deliberazione C.R. 16 gennaio 2002, n. 12 e tende a minimizzare l'impatto ambientale, rispetta l'architettura di rete e le esigenze di flessibilità dei sistemi di telecomunicazione cellulare, favorisce lo sviluppo di reti ad alto standard qualitativo, favorisce la realizzazione di microcelle a bassissima emissione di campo elettromagnetico per gli impianti di telefonia mobile, è coerente con il piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiotelevisive.

ART. 3 - ATTI COSTITUTIVI

1. Costituiscono parte integrante del regolamento:

- Tavola corografica in scala 1/10.000 con l'indicazione della zonizzazione di cui al successivo art. 5, comprensiva delle aree a rischio e/o particolarmente sensibili da preservare dall'esposizione, nonché i siti e le aree cui indirizzare l'installazione degli impianti;
- La georeferenziazione, sulla medesima cartografia inserita nel SIT, degli impianti esistenti.

CAPO II - DEFINIZIONI E ZONIZZAZIONE

ART. 4 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, sono fatte proprie le definizioni date dal D.M. 10 settembre 1998, n. 381 e dall'art. 3 della legge 22 febbraio 2001, n. 36.

2. Alle definizioni sopra ricordate, deve essere fatto riferimento nella richiesta d'installazione o modifica degli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare e similari.

3. Salvo diversa indicazione, negli articoli che seguono per impianto deve intendersi qualsiasi impianto di telecomunicazione a tecnologia cellulare e quelli radiotelevisivi, ambedue operanti nell'intervallo di frequenza fra 100 kHz e 300 GHz.

ART. 5 - ZONIZZAZIONE

1. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi di trasformazione previsti dalle norme del presente regolamento si definiscono le seguenti zone:

- Zona 1 comprende la zona territoriale omogenea A e assimilate del P.R.G., come delimitate ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 1444/1968, nonché le sottozone B/1, B/2 e C/1 del P.R.G. vigente, gli asili, le scuole, ospedali, case di cura, le aree a verde attrezzato. Sono le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di pregio ambientale, comprese le aree circostanti da considerare parti integranti delle prime per caratteristiche e morfologia, ovvero quelle per le quali si ha particolare densità abitativa o permanenza intensiva di persone;
- Zona 2 comprende le zone omogenee B e C e assimilate del P.R.G., di cui all'art. 2 del D.M. n. 1444/1968. Sono le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate, non già ricomprese nella zona 1;
- Zona 3 comprende le zone territoriali omogenee D del P.R.G., di cui al citato art. 2 del D.M. n. 1444/1968. Sono le parti del territorio destinate a insediamenti per impianti industriali e produttivi o ad essi assimilati, non già ricomprese nella zona 1;
- Zona 4 comprende le zone territoriali omogenee F del P.R.G., di cui al citato art. 2 del D.M. n. 1444/1968. Sono le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti d'interesse generale, non già ricomprese nella zona 1;
- Zona 5 comprende la zona territoriale omogenea E del P.R.G. di cui al D.M. n. 1444/1968. Sono le parti di territorio destinate ad usi agricoli o assimilati, non già ricomprese nella zona 1.

2. La zonizzazione del territorio può essere soggetta a modificazioni in dipendenza delle mutazioni del tessuto edilizio ed urbanistico del territorio.

CAPO III - DISPOSIZIONI GENERALI - AMMISSIBILITÀ DEGLI IMPIANTI

ART. 6 - VINCOLI E DIVIETI GENERALI

1. Nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città e sugli altri beni di cui all'art.2 del DLgs. n. 490/1999, nonché sugli ospedali, sugli asili e sulle scuole ovvero sugli edifici che li contengano è vietato collocare impianti di qualsiasi natura e tipo.

2. Per gli edifici privati e pubblici diversi dai precedenti, ancorché vincolati ai sensi del D.Lgs n. 490/1999, devono compiersi tutte le valutazioni necessarie per la collocazione degli impianti in modo da non compromettere la godibilità del bene e la sua integrità morfologica e

strutturale, ovvero le valutazioni in ordine al contesto insediativo per il rispetto dei limiti sulle aree sensibili.

3. Sui predetti edifici e nelle aree sottoposte a vincolo di tutela ambientale ai sensi del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, non può essere autorizzata la collocazione di qualsivoglia impianto, se non previo rilascio di autorizzazione paesaggistica previo parere della Commissione Edilizia Integrata e nulla osta della Soprintendenza ai beni artistici, storici e ambientali.

4. In tutto il territorio comunale non è consentita l'installazione di impianti che vengano a coprire od offuscare gli elementi decorativi degli edifici, quali fregi, lesene, fasce marcapiano e marcadavanzale, cantonate, conci, chiavi di volta, lunette dei vani, e quanto a questo assimilabile.

5. Gli impianti, comunque realizzati e/o collocati non possono occupare la sagoma libera stradale, né limitare la libera fruizione dello spazio pubblico o di uso pubblico, fermo restando che il lato inferiore non potrà in nessun caso essere collocato ad un'altezza inferiore a 10,0 m dal suolo. La loro collocazione dovrà salvaguardare luci e vedute di terzi.

6. Nel caso di collocazione sui tetti degli edifici, ove compatibile, l'impianto non potrà eccedere l'altezza di 3 metri dal piano di copertura stesso.

7. Non sono ammessi supporti di impianti che, oltre a questi, contengano altri sostegni per la distribuzione dell'energia elettrica o collocazione di sistemi per l'emittenza radio e televisiva.

8. In tutto il territorio comunale è vietata la collocazione o l'ancoraggio di impianti su piante o essenze arboree.

9. L'impatto estetico e visivo degli impianti dovrà essere mitigato il più possibile, e dovranno essere evitate soluzioni che, anche da diversi punti di veduta, possano limitare o pregiudicare la libera godibilità di paesaggi e viste.

ART. 7 - LIMITI DI ZONA E DI P.R.G.

1. Nella zona 1 come definita al precedente art. 5, e su tutti gli edifici di particolare valore ambientale ed architettonico individuati con campitura nera o grigia o con bordatura, nella cartografia di PRG., si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6.

2. E' vietata la collocazione di impianti di trasmissione per telefonia cellulare a distanza inferiore a 200 m per la tecnologia GSM e 100 m per la tecnologia UMTS, dagli ospedali, asili e dalle scuole, ovvero da ogni altro edificio che per destinazione d'uso siano assimilabili a quelli.

3. E' vietata l'apposizione di impianti per l'emittenza radiotelevisiva (antenne radio e televisive) nelle zone limitrofe alla zona 1 a distanza inferiore di 1.000 m dai confini di questa.

4. Non rientrano in alcuna limitazione i "ponti radio", utilizzati dalle aziende per collegare località distanti, purché sia dimostrato che il loro segnale è correttamente direzionato.

5. In considerazione della durata temporale della concessione ministeriale all'esercizio di telecomunicazione e al fine di garantire il massimo rispetto delle disposizioni del presente regolamento, la collocazione degli impianti dovrà avvenire preferibilmente su aree di proprietà comunale (demanio o patrimonio), indicate nell'allegata cartografia.

6. La collocazione degli impianti sul suolo di proprietà comunale è subordinato alla stipula di concessione di suolo pubblico per un massimo di dieci anni, rinnovabile per periodi analoghi o inferiori, ed è subordinato al pagamento di un canone annuo determinato con apposito atto della Giunta Municipale.

7. Ai sensi del punto 5 dell'Allegato 2 della deliberazione C.R. n. 12/2002, la realizzazione di nuovi edifici in prossimità degli impianti autorizzati ai sensi del successivo Capo IV, può essere consentita esclusivamente qualora sia rispettato l'obiettivo di qualità previsto dalle norme vigenti.

ART. 8 - RISPETTO DELLE NORME

1. Nel rispetto dell'art. 4 del D.M. n. 381/1998, della L.R. n. 54/2000 e della deliberazione C.R. n. 12/2002, la progettazione e la realizzazione degli impianti, nonché l'adeguamento di quelli esistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più basso possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

2. Non possono essere adottate soluzioni progettuali che, pur nel rispetto del comma precedente, determinino una "sovrapposizione di effetti" con impianti analoghi anche di pubblico interesse o per scopi militari o di pubblica sicurezza, ovvero con impianti per la trasmissione e distribuzione di energia elettrica, o ancora con sistemi per la diffusione di segnali radiotelevisivi, tali da generare valori di campo elettromagnetico che anche occasionalmente possano prevedere un superamento dei limiti fissati dalle norme vigenti in materia.

CAPO IV - PROCEDIMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE

ART. 9 - DOMANDA DI NUOVA AUTORIZZAZIONE

1. Le nuove installazioni e le modifiche agli impianti esistenti sono soggette a concessione edilizia (permesso di costruire).

2. Fermo restando la documentazione prevista dalle norme generali, il rilascio della concessione è subordinato all'acquisizione del parere dell'Azienda U.S.L. e dell'A.R.P.A.T.

3. Il parere A.R.P.A.T. conterà sostanzialmente delle previsioni sui livelli di campo elettromagnetico da attendersi in seguito all'installazione e/o modifica degli impianti, da redigere in apposita relazione dettagliata, nonché l'indicazione della zona intorno alle antenne di trasmissione da interdire alle persone non professionalmente preparate per l'esposizione ad impianto acceso.

4. Il parere della A.U.S.L. dovrà contenere le seguenti valutazioni:

- Esposizione della popolazione al campo magnetico totale risultante dalla sommatoria del fondo elettromagnetico ambientale esistente e quello generato dalle fonti artificiali già presenti;
- Rispetto dei limiti d'inquinamento acustico per le emissioni di rumore eventualmente causato dall'impianto;
- Stima complessiva delle condizioni ambientali nell'area prevista per l'installazione o la modifica dell'impianto, con riferimento all'insieme dei fattori di rischio noti, a tutela del benessere e della qualità della vita della popolazione interessata.

5. Per la redazione di opportuno catasto comunale delle fonti elettromagnetiche, a seguito della redazione del parere ai sensi del terzo comma, l'A.R.P.A.T., unitamente alla relazione, dovrà fornire idonea simulazione grafica georeferenziata della previsione dei valori di campo elettrico/elettromagnetico, sul piano orizzontale e su quello verticale, dell'impianto oggetto di richiesta autorizzazione.

6. Al fine di ridurre l'impatto ambientale e favorire una più razionale distribuzione degli impianti nel territorio e l'eventuale utilizzo delle medesime strutture per la realizzazione di reti indipendenti, il tutto compatibilmente con la qualità del servizio svolto, il Comune assume idonee iniziative di coordinamento delle richieste di autorizzazione dei diversi gestori, subordinando a questi obiettivi anche il rilascio della concessione.

ART. 10 - PROCEDIMENTO

1. Stante la natura sostanzialmente commerciale degli impianti di telecomunicazione e la loro rilevanza di servizio di pubblica utilità che essi rivestono, la domanda di cui all'art. 9 deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) del comune.

2. L'autorizzazione comunale è rilasciata entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza completa prevista dalle norme generali e dal presente regolamento. E' fatta salva la maggiore tempistica dipendente dall'eventuale nulla osta da rilasciarsi a cura della Soprintendenza BB.AA.AA.SS.AA. di cui all'art. 6.

3. L'autorizzazione e il relativo procedimento comprende anche l'atto autorizzativo di natura edilizia anche per quanto concerne i tempi previsti dalla normativa speciale.

4. Per la presentazione dell'istanza dovrà essere utilizzata apposita modulistica all'uopo predisposta dagli uffici dell'A.C.

5. La domanda da presentarsi ai sensi del primo comma dovrà contenere tutta la documentazione necessaria all'A.R.P.A.T. e alla A.U.S.L. per esprimere i pareri di cui all'art. 9. L'interessato può avvalersi, però, della facoltà di presentare la domanda al SUAP già comprensiva dei pareri predetti.

6. In tema di procedimento, il richiedente o l'amministrazione concedente hanno facoltà di avvalersi delle procedure di cui al Capo II della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Norme in materia di conferenza di servizi).

ART. 11 - FINE LAVORI E MESSA IN ESERCIZIO

1. Contestualmente alla comunicazione di fine lavori, da redigersi secondo le norme generali previste, dovrà essere prodotta da un professionista abilitato, diverso da quello che ha sottoscritto la valutazione delle condizioni di sicurezza necessaria per l'ottenimento del titolo edilizio, certificazione asseverata in cui si dichiara che l'impianto realizzato, verificato in condizioni d'esercizio, rispetta i limiti fissati dalla normativa vigente nonché le prescrizioni date nell'atto autorizzativo.

2. In assenza della predetta certificazione l'impianto non potrà essere attivato.

3. Effettuata la dichiarazione di fine lavori e fermo restando la certificazione richiesta al primo comma, il gestore dell'impianto dovrà comunicare ufficialmente all'A.R.P.A.T., Dipartimento provinciale di Livorno, la data della sua messa in funzione con almeno 10 giorni di anticipo.

4. Il gestore dell'impianto dovrà installare idonea segnaletica per avvisare del divieto di accesso alla zona ove sono collocate le antenne per un'estensione indicata dall'A.R.P.A.T. ai sensi del terzo comma dell'art. 8.

ART. 12 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Il Comune, con le modalità previste dal proprio regolamento di accesso agli atti e fermo restando la normale procedura di pubblicità degli atti autorizzativi, garantisce la partecipazione al procedimento di rilascio della concessione edilizia di cui al precedente art. 8.

2. I cittadini singoli, i titolari di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti da associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio concreto dall'istallazione degli impianti, possono presentare osservazioni.

CAPO V - RISANAMENTO E CATASTO

ART. 13 - RISANAMENTO

1. Gli impianti esistenti che non rispettano le disposizioni normative vigenti in materia compreso il presente regolamento, devono essere ricondotti in conformità, ovvero essere de-localizzati.

2. La de-localizzazione dovrà essere avviata a cura del gestore secondo le procedure previste dall'art. 8 ed essere effettuata entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

ART. 14 - CATASTO DEGLI IMPIANTI FISSI

1. I gestori di reti di diffusione radio e televisiva e quelli di telefonia a tecnologia cellulare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento forniscono all'A.C., se non già inviate, tutte le caratteristiche tecniche possedute per la valutazione dei campi elettromagnetici.

2. Tra le informazioni richieste, dovrà essere comunicato il livello di "fondo elettromagnetico" (da intendersi come valore di base del campo ELM presente in condizioni normali normalizzate) presente presso i siti destinati alle nuove installazioni.

3. Il catasto farà parte integrante del SIT del Comune.

ART. 15 - OBBLIGHI PER IL GESTORE

1. Il rilascio del titolo edilizio di cui all'art. 8 non solleva il soggetto interessato dall'obbligo del controllo dell'impianto gestito e del suo costante monitoraggio, a propria cura e spese. Di tali controlli dovrà essere data periodica comunicazione semestrale al Comune, all'A.R.P.A.T. e all'A.U.S.L.

2. Il gestore dovrà anche provvedere alla temporanea disattivazione delle apparecchiature in caso di necessità d'accesso da parte di persone non premunite per l'esposizione ai campi elettromagnetici.

CAPO VI - VIGILANZA E SANZIONI

ART. 16 - ESPLETAMENTO

1. La vigilanza sulla rispondenza alle norme vigenti e al presente regolamento degli impianti, è effettuata dagli uffici dell'A.C., anche con l'ausilio degli uffici dell'A.U.S.L. e dell'A.R.P.A.T. in base alle rispettive competenze. Gli stessi organi provvedono, se del caso, a far rispettare gli obblighi riportati nel presente Regolamento e le norme di legge richiamate.

2. I controlli sul rispetto e l'attuazione delle norme di legge e di regolamento hanno cadenza almeno annuale. Nel caso del superamento dei limiti di esposizione previsti dal D.M. n. 381/1998, l'A.C. provvede, anche con il ricorso ai poteri di ordinanza ad esso attribuiti, ai fini della riconduzione degli stessi entro i limiti fissati dalla legge.

3. Ai sensi del sesto comma dell'art. 9 della L.R. n. 54/2000, gli oneri relativi all'effettuazione dei controlli previsti dalle norme di legge e di regolamento sono posti a carico dei titolari degli impianti fissi per la telefonia mobile, nonché dei concessionari per radio e televisiva, secondo il tariffario approvato ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 66/1995.

ART. 17 - SANZIONI

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 12, l'inosservanza delle norme di legge o di regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 della legge n. 36/2001, ovvero dall'art. 10 della L.R. n. 54/2000, ove non in contrasto con la legge nazionale, fatto salvo che il fatto accertato costituisca reato.

2. L'installazione di impianti senza la prescritta autorizzazione comporta in ogni caso l'applicazione delle norme di cui al Titolo IV, Capo I del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

1. In considerazione del continuo evolvere del quadro normativo di riferimento e dei relativi regolamenti nonché della costante evoluzione della tecnologia, l'A.C. può motivatamente autorizzare, temporaneamente, nuove installazioni e le modifiche agli impianti esistenti, fermo restando il rispetto dei contenuti del Capo III del regolamento.

2. L'autorizzazione sarà circoscritta a impianti di carattere mobile o facilmente amovibili per periodi non superiori a dodici mesi rinnovabili, una sola volta, per un periodo equivalente.

3. Esaurito il periodo rinnovabile ai sensi del secondo comma, si dovrà procedere alla preventiva presentazione di idonea istanza ai sensi del Capo IV.

4. L'autorizzazione temporanea dovrà avere per oggetto, preferibilmente, siti di proprietà o disponibilità comunale. Saranno possibili installazioni diverse dove sia motivatamente e oggettivamente impossibile procedere altrimenti.

ART. 19 - NORME TRANSITORIE

1. Tutti gli impianti in esercizio all'entrata in vigore del presente piano e non rispondenti alle norme in tema di emissioni devono essere adeguati a cura e spese del gestore interessato secondo il dettato delle norme vigenti. Per gli stessi impianti esistenti non si applicano i divieti di cui al secondo comma dell'art. 7 del regolamento.

2. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente piano si applicano le disposizioni di cui al DM n. 381/1998, alla legge n. 36/2001 e ai rispettivi regolamenti e leggi regionali d'attuazione.

3. Il presente regolamento confluirà totalmente, con articolato relativo, in apposito titolo del regolamento edilizio del comune e ne costituirà parte integrante, una volta che questo verrà completato e approvato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 380/2001.

ART. 20 - PROTOCOLLO D'INTESA

1. I contenuti del presente regolamento sia in tema di rispetto delle norme che ai fini della modalità per la domanda e l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni possono essere oggetto di apposito accordo mediante sottoscrizione di "protocollo d'intesa" tra il comune, agenzia regionale

per la tutela dell'ambiente, azienda sanitaria locale e le società di gestione delle reti di telecomunicazione, nonché ogni altro soggetto interessato.

2. Il protocollo d'intesa sarà predisposto dall'A.C., sentiti gli altri soggetti interessati e conterrà:

- Per i gestori, 1) - l'obbligo di monitorare gli impianti esistenti e quelli da realizzare secondo i contenuti degli artt. 14 e 15 del regolamento; 2) – l'obbligo di richiedere preventivamente i necessari pareri e nulla osta di cui all'art. 9; 3) - l'obbligo del rispetto delle procedure proprie dell'art. 11 per la messa in esercizio degli impianti; 4) – l'assoggettamento integrale alle sanzioni in caso d'inottemperanza alle norme richiamate; 5) - la fornitura del programma di sviluppo della propria rete telefonica in relazione al territorio del Comune di Pontedera;
- Per l'A.R.P.A.T. e l'A.U.S.L., l'impegno a istituire una procedura certa ed univoca per l'accettazione, l'istruttoria e il rilascio dei pareri e nulla osta di competenza anche per il rispetto dei tempi massimi previsti per il procedimento amministrativo di cui all'art. 10;
- Per il comune, l'impegno a promuovere iniziative tese a finalizzare l'individuazione e la localizzazione dei siti e la loro condivisione (co-siting) tra vari gestori;
- Gli oneri a carico dei gestori per l'adempimento di cui al primo punto;
- Ogni altro onere e/o impegno a carico degli altri soggetti interessati.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il regolamento ha decorrenza dalla data d'esecutività della delibera d'approvazione ed entra in vigore il mese successivo.

2. Dalla data di decorrenza il Regolamento sarà applicato per l'esame di ogni richiesta di nuova autorizzazione o modifica degli impianti esistenti.

3. Dalla data di entrata in vigore sono abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che disciplinano tale materia, che risultino in contrasto o incompatibili.

[Indice](#)

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 18/06/2002
Attenzione al regolamento è allegata una tavola*